

REGOLAMENTO SUI CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA DEL PERSONALE DOCENTE

Emanato con D.R. n. 502 del 17/05/2024 – prot. n.30873 (affisso all’Albo prof. n.31039 Rep. n.268 del 21/05/2024).

Articolo 1 – “Ambito di applicazione”

- 1.** I professori e i ricercatori universitari possono usufruire di congedi per motivi di studio e ricerca scientifica.
- 2.** Ai sensi dell’art.4, comma 78, della Legge n.183/2011, le autorizzazioni di cui all’art.17, comma 1, del D.P.R. n.382/1980 (*alternanza e/o anno sabatico*), di cui all’art.10 della Legge n.311/1958 (*congedo per motivi di studio all’estero*) e di cui all’art.8 della Legge n.349/1958 (*congedo per motivi di studio all’estero ai ricercatori a tempo indeterminato*), possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
- 3.** I congedi, salvo casi del tutto eccezionali, non possono essere concessi nei due anni antecedenti il collocamento a riposo del docente.
- 4.** Il Rettore è tenuto a distribuire le istanze di congedo nel tempo, con un criterio di rotazione tra coloro che ne facciano richiesta.
- 5.** Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore deve tener conto delle esigenze di funzionamento dell’Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono all’Università.

Articolo 2 – “Alternanza e/o Anno sabatico”

- 1.** I professori ordinari e associati possono richiedere un congedo ai sensi dell’art.17, comma 1, del D.P.R. n.382/1980 per dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali, per la durata

di un anno accademico (o periodo inferiore); l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno accademico ai fini di quanto previsto dal precedente art.1, comma 1. Complessivamente è possibile usufruire di periodi di alternanza per non più di due anni - non consecutivi - in un decennio.

2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

3. Durante il periodo di alternanza i professori sono esonerati dalle attività didattiche, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

4. Durante il periodo di alternanza sono consentite soltanto le attività didattiche che comportino un impegno occasionale quali, a titolo esemplificativo: il ricevimento degli studenti, le attività seminariali sulle ricerche oggetto del periodo di congedo, la partecipazione alle commissioni di laurea in qualità di relatore per tesi seguite prima dell'inizio dell'alternanza.

Articolo 3 – “Congedo per motivi di studio o ricerca”

1. Ai sensi dell'art.10 della L. n.311/1958, i professori ordinari e associati - per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca che richiedano la permanenza all'estero - possono essere collocati in congedo per la durata di un intero anno solare o per periodi inferiori; l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall'art.1 comma 1. Il congedo, ai sensi dell'art. 10 della L. n.311/58, non può essere rinnovato nell'anno successivo.

2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

3. Durante il periodo di congedo sono consentite soltanto le

attività didattiche che comportino un impegno occasionale quali, a titolo esemplificativo: il ricevimento degli studenti, le attività seminariali sulle ricerche oggetto del periodo di congedo, la partecipazione alle commissioni di laurea in qualità di relatore per tesi seguite prima dell'inizio del congedo.

Articolo 4 – “Congedo per motivi di studio o ricerca – ricercatori universitari a tempo indeterminato”

1. I ricercatori a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art.8 della L. n.349/58, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare o periodo inferiore; l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno ai fini di quanto previsto dall'art.1 comma 1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 citato il congedo può essere prorogato sino a due anni.

2. Durante il periodo di congedo, i ricercatori conservano il trattamento economico di cui sono provvisti, qualora non fruiscano, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento economico in godimento. I ricercatori conservano altresì il trattamento economico in godimento in caso di premi o borse di studio.

3. Il periodo trascorso in congedo ai sensi dell'art. 8 della L. n.349/58 è valutato ai fini della progressione in carriera.

5. Durante il periodo di congedo, i ricercatori sono esonerati dalle attività didattiche, ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

Articolo 5 – “Presentazione delle domande e valutazione”

1. Le domande di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento sono indirizzate al Rettore, al Dipartimento di afferenza e

all'Ufficio personale docente e ricercatore e devono pervenire entro il **15 gennaio** dell'anno precedente all'anno accademico per il quale viene richiesto il congedo/alternanza, onde consentire al Dipartimento di afferenza del docente interessato di tenerne conto nell'ambito della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

2. Le domande devono essere redatte compilando gli appositi moduli, pubblicati su Intranet nella sezione *modulistica* riservata al Personale docente e ricercatore. Le domande dovranno necessariamente contenere:

- . l'esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi all'estero;
- . l'esatta indicazione dell'Istituto e/o Ente di Ricerca presso il quale si svolgeranno le attività;
- . il programma ed una relazione sull'attività da svolgere;
- . la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo di cui agli articoli 2, 3 e 4 che precedono;
- . la dichiarazione se, nel periodo di congedo ex art.4 del Regolamento, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
- . per i congedi di cui agli articoli 3 e 4 che precedono, esplicitare i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.

3. L'Ufficio personale docente e ricercatore procederà agli accertamenti di propria competenza ed in particolare a verificare che l'istante non abbia più di 35 anni di anzianità di servizio;

4. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza, nella prima adunanza utile, dovrà esprimere un parere obbligatorio sulla possibilità di accogliere le istanze pervenute, sulla base dei seguenti criteri:

- . esigenze di funzionamento dell'Ateneo, ivi incluso il contenimento della spesa per l'eventuale didattica sostitutiva;
- . distribuzione nel tempo dei congedi con un criterio di rotazione

anche tra le diverse aree disciplinari;

- . rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze scientifiche; in particolare, valutare che i periodi di congedo siano funzionali alla crescita professionale dei richiedenti e alle politiche di Ateneo di produzione per la ricerca;

- . durata del congedo/alternanza e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere;

- . possibilità di adeguata sostituzione didattica con altri docenti dell'Ateneo senza oneri aggiuntivi;

- . consistenza dei docenti appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare o affini.

4. In caso di parere favorevole del Dipartimento, il Rettore autorizza il congedo/alternanza con proprio Decreto.

Articolo 6 – “Relazioni sull’attività svolta”

1. Entro due mesi dal termine del periodo di congedo/alternanza, i professori e i ricercatori sono tenuti a stilare una relazione scientifica sull’attività di ricerca svolta, debitamente documentata, indirizzata al Dipartimento di afferenza e per conoscenza al Rettore.

2. Il Direttore del Dipartimento la sottopone ad approvazione del Consiglio di Dipartimento che, nel dare atto dell’avvenuta presentazione, valuta la congruità dei risultati raggiunti rispetto al programma presentato, anche ai fini della valutazione delle attività per la progressione biennale.

Articolo 7 – “Norme transitorie e finali”

1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato con decreto del

Rettore, è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di alternanza e di congedo per motivi di studio.